



SUL VALORE GIURIDICO DELL'E-MAIL

di

CRISTIAN ERCOLANO

Estratto dalla Rivista «Il Nuovo Diritto» n. IX – 2005

www.ilnuovodiritto.com

DIRITTO DELLA GESTIONE DIGITALE DELLE INFORMAZIONI

(a cura di Cristian Ercolano)

SUL VALORE GIURIDICO DELL'E-MAIL*

Giudice di pace di Pesaro, decreto ingiuntivo 02 novembre 2004, n. 598 (r.g. n. 1156/2004)

E' necessaria la garanzia della provenienza, dell'integrità e dell'autenticità del messaggio affinché una e-mail possa acquistare valore giuridico di prova documentale scritta.

(*Omissis*) PREMESSO. - che l'istante è creditore, per giustificato ed accettato recesso e contestuale promessa di pagamento (rimborso), dell'importo di €989,91 della E.I., con sede legale in Roma alla Via (...);

- che del credito si fornisce la prova scritta, consistente nella e-mail E. I. 8.2.04 (doc. n. 1), nonché nella contabile di bonifico 21.10.03 da Dr. F. R. ad E. di €970,00 (doc. n. 2);

- che con il bonifico di cui sopra (v. doc. n. 2) il ricorrente versava la propria quota di iscrizione al corso di diritto societario organizzato e tenuto da E. (v. iscrizione, doc. n. 3).

Come da programma E. (doc. n. 4), il corso sarebbe dovuto iniziare il 24.10.03 e, dopo le lezioni del 3, 7, 14, 21 e 28 novembre, concludersi il 12.12.03, ovvero in data prossima ed anteriore all'entrata in vigore della riforma del diritto societario prevista per l'I. 1.04 (di qui l'interesse del professionista ricorrente al corso: pre-pararsi all'avvento della nuova disciplina);

- che, del tutto inopinatamente, il corso iniziava dopo oltre un mese dalla data prevista (28.11.03) e andava pertanto a terminare ben oltre la data di entrata in vigore della riforma. Il corso procedeva peraltro con continue modifiche e rinvii delle date delle lezioni, comunicate con preavvisi del tutto incongrui ed in base al calendario dell'anno precedente (ergo: a date inesistenti), di talché il ricorrente, valutando incompatibile una siffatta organizzazione con i propri impegni professionali, in data 12.1.04 (doc. n. 5) comunicava ad E. la propria formale decisione di ritirarsi dal corso e richiedeva il rimborso della quota di iscrizione, da versarsi sul proprio C/C presso Unicredit Banca Ag. 0021 di Pesaro;

- che dopo diversi solleciti, E. rispondeva come da e-mail in atti (v. doc. n. I), ovvero promettendo il rimborso;

- che, nonostante le promesse e le scuse (doc. n. 6), E. non vi ha mai provveduto, e a nulla è valso il successivo ed ultimo invito del sottoscritto procuratore (doc. n. 7);

- che ad oggi il credito ha maturato interessi per €19.91, e pertanto, come su detto, il credito ammonta a complessivi €989,91.

Tutto quanto sopra premesso, il Dr. F. R., come in atti rappresentato e domiciliato chiede

* Articolo pubblicato sulla Rivista scientifica "Il Nuovo Diritto", n. IX - 2005, p. 779.

che la S.V. ill.ma voglia ingiungere alla ditta E. I., in persona del suo L.R. p.t., corrente in Roma alla Via (...), il pagamento della somma di €989,91, oltre agli interessi dalla data di deposito del presente ricorso al saldo effettivo ed alle spese della procedura giusta nota allegata.

Si allega fascicolo documenti e nota spese.

Ai sensi della L. 488/99 si dichiara che il valore ammonta ad € 989,91, comprensivo di interessi ad oggi maturati.

IL GIUDICE DI PACE letto il ricorso che precede, esaminata la documentazione prodotta, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.,

ingiunge con il presente decreto alla ditta E. I., in persona del suo L.R. p.t., corrente in Roma alla Via (...), di pagare, nel termine di gg. 40 dalla notifica del presente decreto, la somma di €989,91 in favore della istante, oltre agli interessi legali dal 4.8.04 al saldo effettivo ed alle spese di questa procedura che liquida in totali €... di cui €..., compreso 12,5% forfetario, per spese, €... per competenze, €... per onorario, oltre IVA, CAP e successive di legge.

Avverte la debitrice che potrà proporre opposizione al presente decreto nel termine di gg. 40 dalla notifica e che in difetto di opposizione e/o pagamento nel termine di cui sopra, si potrà procedere ad esecuzione forzata sulle cose e sui beni di essa debitrice anche presso terzi ed a quant'altro dalla Legge non eccepito.

NOTA

Il decreto ingiuntivo in oggetto è uno della lunga serie di provvedimenti giudiziari basati sulla sola produzione di e-mail quale prova documentale scritta. Tale prassi, seguita soprattutto in sede di procedimenti cautelari, aveva messo in discussione la tesi consolidata – confermata dalla dottrina più autorevole – che attribuiva solo al documento informatico con firma digitale (o “avanzata”) la garanzia di sicurezza e affidabilità tale da attribuirgli esistenza e valore giuridico. Il provvedimento in oggetto si fondava, invece, sulla constatazione per cui anche a documenti “scritti” non sicuri e dotati di una “paternità debole” doveva comunque essere garantita un’esistenza giuridica.

In realtà quest’ultima prassi è da ritenere ormai superata in ragione del dettato del “Codice dell’Amministrazione Digitale”¹, già legge dello Stato ma in vigore solo dal 1° gennaio 2006. In particolare, gli artt. 20 e 21 sanciscono proprio il riconoscimento della validità e rilevanza a tutti gli effetti di legge del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale: con queste caratteristiche, il documento informatico soddisfa il requisito legale della forma scritta (art. 2702 del c.c.)² garantendo

¹ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione dell’11 novembre 2004 e in via definitiva dal Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005. Il testo ufficiale del provvedimento è reperibile on-line sul sito www.dirittoesicurezza.it, mentre un commento è disponibile in *questa Rivista*, n. 6, giugno 2005, pagg. 554 e ss.

² Efficacia della scrittura privata: «La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come

l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento. Esso è, dunque, liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza. Il Codice, inoltre, ribadisce il riconoscimento del valore giuridico della trasmissione di dati con qualsiasi mezzo, telematico o informatico (ivi compresa, quindi, anche l'e-mail) idoneo ad accertarne la fonte di provenienza: solo tali procedure soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale (art. 45).

In realtà, il dettato del Codice si pone nella scia prodotta dall'entrata in vigore del Regolamento che disciplina l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC)³. Questo provvedimento chiariva proprio che una semplice e-mail non firmata digitalmente non poteva essere utilizzata quale strumento di comunicazione (di dati, informazioni e documenti) valido agli effetti di legge, e per ovviare a questo inconveniente disciplinava un sistema di posta basato su un procedimento di "certificazione" dell'invio e della ricezione di messaggi⁴. Questo sistema è, quindi, in grado di assicurare la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio stesso.

CRISTIAN ERCOLANO

riconosciuta». L'utilizzo del dispositivo di firma digitale, quindi, si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria. L'articolo in commento dovrebbe andare a sostituire il 2° comma dell'art. 10 del D.P.R. 445/2000, così come modificato dal D.Lgs 10/2002, che, invece, sanciva che «il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta». Ciò significa che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica cd. "leggera" non soddisfa più il requisito della forma scritta.

³ Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68: "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 28 aprile 2005 e in *questa Rivista*, n. 5, maggio 2005, pagg. 432 e ss.

⁴ Questa certificazione avviene mediante consegna al mittente di una ricevuta (prodotta dal gestore di posta) che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio e dell'eventuale documentazione allegata. Allo stesso modo, all'arrivo del messaggio al destinatario, il gestore PEC di quest'ultimo invia al mittente la ricevuta di avvenuta/fallita consegna con un preciso riferimento temporale (c.d. marca temporale). Traccia delle operazioni svolte è, inoltre, conservata per trenta giorni dai gestori di PEC mediante un apposito *log* dei messaggi (in buona sostanza: un registro informatico) avente anch'esso pieno valore giuridico e probatorio. Le comunicazioni saranno, inoltre, sicure in quanto sottoscritte con firma digitale avanzata, apposta sia sulla "busta di trasporto" (il documento informatico che contiene il messaggio di posta elettronica certificata) che sulle ricevute rilasciate dai gestori, al fine assicurare la provenienza, l'integrità e l'autenticità del messaggio stesso.